

**Principio di diritto n. 27**

**OGGETTO: Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Vending machine**

Secondo quanto precisato in risposta a molteplici interpelli - si veda, tra le più recenti, la risposta n. 413 pubblicata l'11 ottobre 2019 nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente ([www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli/interpelli)) - l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, emanato in tema di "*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici ...*", ha, tra l'altro:

1) introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, *«per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici»*, di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei relativi corrispettivi giornalieri (così il comma 2);

2) demandato, ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- l'indicazione di soluzioni tali da non incidere sul funzionamento degli apparecchi distributori già in essere e da garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei

corrispettivi acquisiti dagli operatori (si veda sempre il comma 2);

- l'eventuale differimento di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione «*in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici*» (cfr. *ibidem*);

- l'individuazione di «*ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni*» (così il comma 4).

In attuazione di tali previsioni, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato due distinti provvedimenti (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) - cui si è aggiunto, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed in riferimento alle sole cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, il successivo prot. n. 106701 del 28 maggio 2018 - dai quali, come chiarito anche in pregressi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni nn. 116/E del 2016 e 44/E del 2017), è possibile trarre una serie di indicazioni. Tra queste:

a) la definizione di distributore automatico (c.d. "*vending machine*"), *i.e.* qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga - direttamente (come avviene, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (è il caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) - prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti *hardware*, tra loro collegate:

- uno o più sistemi di pagamento;

- un sistema elettronico (c.d. "*sistema master*") costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;

- un erogatore di beni e/o servizi;

b) il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;

c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:

- al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate;

- al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta;

d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità (cfr. gli allegati ai vari provvedimenti).

Dal quadro succintamente tratteggiato si ricava che tutti gli apparecchi privi di tali caratteristiche, al momento, non possono essere definiti *vending machine* ed agli stessi non si applica la relativa legislazione di riferimento o i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate che a quella hanno dato attuazione.

**IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO**

**(firmato digitalmente)**